

Pubblicato il 07/10/2020

N. 10151/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06144/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6144 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valerio Publicola, 41;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto “NON IDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA“ per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: “-OMISSIS-ai sensi del D.M. del 30.06.2003 n. 198, art. 3 comma 2 riferimento tab.1, punto 15 e succ.

mod. ed int.”, notificato in data 07.03.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessivi 654 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 9 novembre 2018;

- Del Decreto n. 333-B/12E.9.18/6932 di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori dei predetti concorsi pubblici, pubblicato il 29 marzo 2019, sulla G.U.R.I.- 4^o serie speciale “concorsi ed esami”;

- Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente;

- Del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del -OMISSIS- ai fini della presente procedura;

PER LA DISAPPLICAZIONE del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15;

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO in capo all'odierno ricorrente del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali e alla successiva valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato al Ministero dell'interno e ad alcuni controinteressati il 3 maggio 2019, depositato il 24 maggio 2019, l'interessato impugna il provvedimento, notificato il 7 marzo 2019, con cui, nell'ambito del concorso pubblico a 654 posti di allievi agenti della polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale, è stato ritenuto non idoneo al servizio di polizia per mancanza dei requisiti psicofisici.

Il provvedimento di esclusione è motivato con-OMISSIS-, ai sensi del decreto ministeriale numero 198 del 2003, articolo 3, comma 2, con riferimento alla tabella 1, numero 15.

Il ricorrente impugna contestualmente anche la graduatoria definitiva, approvata con decreto pubblicato il 29 marzo 2019 e chiede la disapplicazione del decreto ministeriale 198 del 2003 con il riconoscimento del diritto a partecipare alle ulteriori fasi della selezione.

Allega certificazione medica rilasciata da due distinte aziende sanitarie locali, di Benevento e di Roma, da cui risulta che il ricorrente presenta normale sviluppo psicofisico, -OMISSIS-all'impiego.

Con il primo motivo deduce la incompetenza degli psicologi che lo hanno valutato inidoneo. Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.M. 129/2005 "Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato".

Il candidato sarebbe stato esaminato e valutato da due psicologi della Polizia di Stato, i quali non avrebbero avuto i requisiti per emettere un giudizio sull'accertamento dei requisiti psico-fisici dello stesso, non risultando inclusi nella Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12E.9.18// del 14 febbraio 2019 per l'accertamento dei requisiti psico-fisici. Difatti nella stessa Commissione sarebbero presenti esclusivamente medici della Polizia di Stato e non psicologi.

Con il 2° motivo deduce travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta; trattandosi di accertamento, la discrezionalità tecnica sarebbe minima, il ricorrente non sarebbe affetto da alcun -OMISSIS-, come dimostrerebbe la certificazione allegata.

Con il 3° motivo impugna l'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale. Nella codificazione del regolamento di cui al D.M. 198/2003, con specifico riguardo all'art. 3 co. 2 Rif. Tabella 1 punto 15, il legislatore non si sarebbe attenuto al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza, posto che ha ritenuto causa sufficiente a determinare il giudizio di inidoneità ai servizi di polizia una categoria amplissima ed in alcun modo individuata quale è quella del "complesso di imperfezioni o infermità" che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo, senza ricondurre dette fattispecie a limiti ben determinati e tali da preservare il corretto esercizio

della funzione amministrativa, indirizzandola verso le finalità sottese al regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 198/2003.

Inoltre, la materia sarebbe stata disciplinata con Decreto Ministeriale n. 198/2003, in violazione dell'art. 25 della L. 121/1981, il quale stabilisce che “i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno”. Se ne deduce che la fonte normativa di dettaglio avrebbe dovuto essere espressione di un D.P.R. e non di un D.M., come è stato sino alla vigenza del D.P.R. 904/1983.

Con il 4° motivo deduce il difetto di motivazione. Non sarebbero stati indicati i contesti in cui le presunte infermità/imperfezioni si irradierebbero, non sarebbe stato indicato il grado che queste hanno raggiunto provocando la non idoneità del ricorrente, non sarebbero stati indicati gli indici rilevatori delle presunte infermità/imperfezioni che avrebbero condotto alla formazione del giudizio negativo, mancherebbe l'indicazione delle specifiche risultanze degli accertamenti quali indici della sussistenza delle infermità/imperfezioni presuntivamente riscontrate, non sarebbero stati esternati i necessari collegamenti della valutazione espressa sulla personalità del candidato con i risultati degli accertamenti eseguiti.

In fase cautelare il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza n. 4111/2019, dispone una istruttoria, incaricando la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare di verificare la sussistenza dei presupposti di inidoneità al servizio in Polizia.

La Commissione sanitaria d'appello deposita la relazione sulla verifica il 17 luglio 2019.

Da essa risulta che per l'interessato, sottoposto a visita-OMISSIS- negativa. Pertanto le conclusioni della commissione verificatrice differiscono da quelle cui era giunta la commissione medica per l'accertamento dei requisiti

psicofisici del dipartimento della pubblica sicurezza, concludendo per la - OMISSIS- e per la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la valutazione di inidoneità.

Pertanto il TAR, alla luce del risultato della verifica, con ordinanza cautelare n. 6662 del 16 ottobre 2019, ammette l'interessato, con riserva, alla prosecuzione del concorso, ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso, autorizzando la notifica per pubblici proclami e fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 settembre 2020, liquidando anche le spese di verifica, poste a carico dell'Amministrazione resistente, compensando le restanti spese della fase cautelare.

La difesa del ricorrente adempie l'onere di integrazione del contraddittorio, nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dal Tribunale.

Nessun controinteressato si costituisce in giudizio.

Il Ministero resistente si costituisce formalmente, limitandosi a depositare documentazione, tra cui l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 610 del 7 febbraio 2020, di accoglimento dell'appello cautelare del Ministero, con conseguente reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado.

Il ricorso è trattato all'udienza del 28 settembre 2020, per essere deciso.

DIRITTO

La controversia verte sulla idoneità psico-fisica del ricorrente a svolgere le mansioni di agente di Polizia, avendo egli partecipato a un concorso riservato ai militari ed essendo stato ritenuto non idoneo dalla Commissione medica preposta all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici.

Il giudizio di non idoneità è stato espresso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici con la seguente motivazione:- OMISSIS-, ai sensi del decreto ministeriale numero 198 del 2003, articolo 3, comma 2, con riferimento alla tabella 1, numero 15.

Avverso il provvedimento di esclusione parte ricorrente contesta, innanzitutto e in sostanza, i presupposti alla base del giudizio di inidoneità e censura la

illegittimità di tale giudizio, ritenendolo in violazione della normativa in materia nonché erroneo e contraddittorio, in quanto, tra l'altro, smentito dalla certificazione medica allegata, rilasciata dall'azienda sanitaria locale di Benevento, dipartimento di salute mentale, da cui risulterebbe-OMISSIS-. Anche la certificazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria locale Roma 4 escluderebbe qualsiasi impedimento di natura psicopatologica o personologica all'impiego lavorativo.

Il motivo è fondato e assorbente.

In esecuzione della sopra richiamata ordinanza istruttoria, l'organo incaricato della verifica ha sottoposto l'interessato a visita medico-legale, esprimendo la seguente diagnosi: -OMISSIS-. Attuale obiettività psichiatrica negativa, per cui le conclusioni della commissione psichiatrica di forza armata differiscono da quelle della commissione medica concorsuale per l'accertamento dei requisiti psicofisici, esprimendosi per la insussistenza dei presupposti di inidoneità

In linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto; tale è il caso di specie, laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.

Il risultato della verifica eseguita dall'organo di medicina militare, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.

Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la

verificazione disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell'interessato.

L'accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della "par condicio" e del "tempus regit actum". La condizione di -OMISSIS- è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve periodo.

In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su un errato presupposto di fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di "non idoneità", risultato smentito dalla successiva visita medico-legale cui l'interessato è stato sottoposto.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità all'impiego.

Dall'accertamento della illegittimità del provvedimento di esclusione deriva la illegittimità anche della graduatoria definitiva del concorso, impugnata per illegittimità derivata, nella parte in cui non prende in considerazione il ricorrente.

Essendo stata accertata la illegittimità dell'esclusione, infatti, il ricorrente dovrà essere sottoposto agli ulteriori accertamenti di idoneità, previsti dalla disciplina concorsuale e soltanto in esito ad essi l'Amministrazione resistente potrà determinare l'inclusione ovvero l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato e il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.